

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

22357

 **Consiglio Regionale del Veneto**

N del 11/10/2018 Prot.: 0022357 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente
della SECONDA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c. Al Signor Presidente
della Giunta regionale

Loro sedi



X LEGISLATURA

oggetto: Progetto di legge n. 252
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Maurizio Conte e
Giovanna Negro relativa a: "Modifica della legge regionale 31
marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo - pastorale"".

Progetto di legge n. 336
Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Cristina Guarda,
Franco Ferrari, Stefano Fracasso, Graziano Azzalin, Alessandra
Moretti, Bruno Pigozzo, Orietta Salemi, Claudio Sinigaglia, Andrea
Zanoni e Francesca Zottis relativa a: "Modifica dell'articolo 7 della
legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità
silvopastorale"".

Progetto di legge n. 337
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Gianpiero Possamai,
Franco Gidoni e Gianpaolo Bottacin relativa a: "Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina
della viabilità silvo-pastorale"".

A parziale modifica di quanto comunicato con note prot. n. 12823 del 30 maggio
2017, n. 9475 del 18 aprile 2018 e n. 9171 del 16 aprile 2018 relative ai progetti
di legge indicati in oggetto, ai sensi e nei termini dell'articolo 51 comma 1 e
comma 4 del Regolamento, si invita la Seconda Commissione consiliare ad
esprimere il parere di propria competenza alla Terza Commissione consiliare,
trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Cordialmente.

IL PRESIDENTE
(*Roberto Ciampetti*)

IL SEGRETARIO GENERALE
(*dott. Roberto Valente*)

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni
M/MSd
pd/pdl 252 336 337 parziale modifica/assegnazione

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
il dirigente capo
Alessandro Rotti
SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI
ISTITUZIONALI Ufficio attività
istituzionali San Marco 2322 +39 041 2701416 tel
Palazzo Ferro Fini +39 041 2701271 fax
30124 Venezia uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 252

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Conte e Negro

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14
"DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 25 maggio 2017.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14
"DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE"**

Relazione:

Premessa:

Il presente progetto di legge modifica l'art. 4 comma 1) della L.R. 14 del 31 Marzo 1992 introducendo la possibilità di transito, nelle strade silvo-pastorali, anche ai cittadini residenti da almeno 15 anni.

Questa limitata deroga risulta necessaria per garantire una più agevole mobilità ai cittadini storicamente residenti nei comuni montani anche in considerazione del fatto che, queste strade, sono state quasi tutte realizzate con contributi regionali e quindi con soldi pubblici. È modificato il comma 1) dell'art. 4 aggiungendole le parole "dei cittadini residenti da almeno 15 anni" dopo le parole "diritti reali".

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14
"DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE"**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
"Disciplina della viabilità silvo-pastorale".**

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" è così sostituito:

1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, dei cittadini residenti da almeno 15 anni, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso (4) su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".....	3
---	---

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)
DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE

Art. 4 - (Disciplina della circolazione).

1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso (1) su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.

5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.

6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all'articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, tale individuazione

competete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'articolo 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone. (2)
7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale. (3)

(1) Comma così modificato da comma 1 art. 55 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che ha aggiunto dopo le parole "I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai comuni" le parole "anche a titolo oneroso"; il comma 2 prevede che la Giunta regionale avvalendosi di eventuali collaborazioni per la definizione del modello di contrassegno, provvede a stabilire il titolo oneroso del contrassegno.

(2) Comma così sostituito da comma 1 art. 33 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13.

(3) Articolo così sostituito dall'articolo 4, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 336

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Guarda, Ferrari, Fracasso, Azzalin, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zaroni e Zottis

MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE"

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'11 aprile 2018.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE"

Relazione:

Da anni nel territorio veneto si rileva un uso indiscriminato dei mezzi motorizzati lungo i sentieri, le mulattiere, le strade agro-silvo-pastorali chiuse al pubblico transito. Le continue incursioni di moto, motoslitte e motociclette deturpano boschi e pascoli, ghiaioni, letti di torrenti e mettono a rischio l'incolumità di coloro che li percorrono a piedi, in bicicletta o a cavallo. I suddetti veicoli circolano in violazione del divieto previsto dalla vigente normativa regionale e molto spesso sono privi di targa identificativa, rendendo difficoltosa l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Con il presente progetto di legge si intende pertanto rafforzare le sanzioni previste dalla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale". Si tratta di un'esigenza espressa anche dai responsabili della cura, della sicurezza o della proprietà del sedime dei sentieri e delle strade silvo-pastorali. Da più parti è stato, infatti, rilevato come le attuali sanzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale n. 14/1992 abbiano un ridotto effetto dissuasivo, richiedendo soprattutto da parte di numerosi Comuni interessati l'introduzione di un'ulteriore e più stringente sanzione nel caso in cui le violazioni al divieto di circolazione, pur a fronte delle sanzioni pecuniarie comminate, siano reiterate. Questa proposta non vuole rappresentare un'azione repressiva nei confronti di coloro che praticano il motocross o altri sport con veicoli motorizzati ma uno strumento di tutela della loro incolumità. Inoltre vuole essere uno stimolo per l'individuazione di spazi separati e sicuri per lo svolgimento di pratiche sportive con mezzi motorizzati, favorendo il rispetto e la convivenza tra fruitori e proprietari dei terreni (talvolta coltivati o talvolta in zona SIC) e salvaguardando i fondi, i sentieri, la fauna e la flora, la storia e l'uso tradizionale e turistico dei percorsi.

Il presente progetto di legge prevede pertanto che in caso di ripetute violazioni al divieto di circolazione nelle strade silvo-pastorali venga irrogata la sanzione amministrativa della confisca. Fattispecie analoghe sono già presenti nella legislazione regionale ed, in particolare, nelle leggi regionali che disciplinano le aree protette regionali ove, appunto, è prevista l'irrogazione della sanzione della confisca del mezzo nel caso di reiterate violazioni del divieto di circolazione di mezzi motorizzati (in tal senso si vedano l'articolo 19 della legge regionale 12/1994 per il Parco della Lessinia; l'articolo 26 della legge regionale 8/1991 per il Parco del Fiume Sile; l'articolo 35 della legge regionale 38/1989 per il Parco regionale dei Colli Euganei; l'articolo 33 della legge regionale 36/1997 per il Parco Delta Po; l'articolo 16 legge regionale 21/1990 per il Parco delle Dolomiti d'Ampezzo).

MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SILVO-PASTORALE"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è aggiunta la seguente:

"a bis) nel caso di reiterata violazione del divieto di circolazione dei veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 4, è comminata la confisca del mezzo utilizzato per commettere l'infrazione;".

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".....	3
---	---

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)
DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE

Art. 7 - Sanzioni amministrative

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 ter;
- b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;
- c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.

2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50 per cento rispettivamente:

- a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;
- b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricompresi alle province.(1)

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 68, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, in precedenza sostituito dall'articolo 6, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 337

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Gidoni e Bottacin

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31
MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-
PASTORALE"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'11 aprile 2018.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE"

Relazione:

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 31 marzo 1992 n. 14 definisce, classifica e disciplina la circolazione sulle strade silvo-pastorali regionali.

Tale legge è stata più volte modificata nel corso degli anni, per adeguarla alle sopravvenute esigenze di interesse pubblico e privato riguardanti l'accesso ai fondi serviti dalle strade silvo-pastorali finalizzato al godimento del bene e alla sua gestione e conservazione.

Con la presente proposta di legge si intende dare risposta alle esigenze legate alla necessità di accesso su tale viabilità per interventi emergenziali oppure di interesse pubblico, anche da parte di soggetti privati che svolgono funzione di supporto all'attività programmata o organizzata dagli enti pubblici gestori della fauna selvatica come ad esempio l'attività di censimento della fauna stessa.

E inoltre indispensabile il rilascio di contrassegni temporanei per il recupero della fauna, da parte dei soggetti titolari di porto d'armi ad uso venatorio che hanno effettuato l'attività di abbattimento e dal conduttore del cane da recupero iscritto negli appositi elenchi provinciali che agisce su specifica chiamata.

Per tale attività si dovrà preventivamente segnalare al Comprensorio alpino territorialmente competente e contestualmente al servizio di vigilanza pubblica l'attività di recupero che si intende eseguire.

Nel contempo si intende anche chiarire che i soggetti privati gestori di attività turistiche, ricettive e/o di ristorazione accessibili solo a mezzo di tale viabilità, possono essere autorizzati all'utilizzo delle strade silvo-pastorale per consentire il trasporto di persone o cose in funzione dell'attività svolta, organizzato dal gestore dell'attività e non eseguito in forma autonoma dai fruitori.

In riferimento alle proposte di modifiche introdotte, le disposizioni regolamentari e le modalità attuative di accesso alle strade silvo-pastorali, potranno essere puntualmente disciplinate con l'aggiornamento delle "Direttive per l'applicazione della legge regionale 14/92" approvate con apposito provvedimento della Giunta regionale, mentre la modifica del regime sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni qui proposte, viene inserito nella modifica del testo di legge.

Infine si coglie l'occasione per integrare l'art. 2 comma 2 lettera f) specificando, che sono assimilabili alle strade silvo-pastorali i soli "tracciati" lungo i prati, i pascoli e i boschi e non tutti questi elementi nella loro interezza come indicato nella normativa vigente e contestualmente integrare l'art. 4 comma 1.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 "DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE"

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è così sostituita:

"f) i tracciati e i sentieri lungo i prati, i pratipascolo e i boschi".

Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è così sostituito:

"1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi:

- a) impiegati nei lavori agricoli e forestali;*
- b) di vigilanza e antincendio;*
- c) di assistenza sanitaria e veterinaria;*
- d) dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili;*
- e) di chi debba transitare per motivi professionali;*
- f) delle attività turistiche, ricettive e di ristorazione, limitatamente al trasporto organizzato di persone o cose a cura esclusiva del gestore dell'attività;*
- g) dei soggetti privati che concorrono all'attività degli enti pubblici gestori della fauna selvatica prestando attività di supporto;*
- h) dei soggetti che hanno effettuato, durante l'attività venatoria o di controllo selettivo, l'abbattimento o il ferimento di ungulati selvatici che necessitano di essere recuperati;*
- i) dei conduttori di cani da recupero che agiscono su specifica chiamata dei soggetti di cui alla lettera h) o dell'amministrazione pubblica competente, iscritti negli appositi elenchi provinciali.*

Ibis. I mezzi di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera f), devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

Iter. I mezzi di cui al comma 1 lettere g), h) e i), devono essere muniti di specifico contrassegno, anche con validità temporanea, rilasciato dai Comuni a titolo gratuito su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo."

Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

1. Dopo l'articolo 4 ter della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 è inserito il seguente:

"Art. 4 quater - Segnalazione attività di recupero.

1. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 lettere h) e i) dell'art. 4, devono preventivamente segnalare al Comprensorio alpino territorialmente

competente e contestualmente al Servizio di vigilanza pubblica, l'attività di recupero che intendono eseguire.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1ter dell'art. 4 non dà titolo d'accesso alle strade silvo-pastorali in assenza della preventiva segnalazione di cui al comma 1."

2. Le disposizioni regolamentari e le modalità attuative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 quater così come inserito dal comma 1 del presente articolo sono stabilite con apposito provvedimento di Giunta regionale.

Art. 4 - Modifica dell'articolo 7 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, è inserita la lettera c bis):

"c bis) da euro cento a euro mille per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 4 quater."

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"	3
Art. 3 - Modifica dell'articolo 4 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"	3
Art. 4 - Modifica dell'articolo 7 alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale"	4

PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

Nota all'articolo 1

Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 (BUR n. 36/1992)
DISCIPLINA DELLA VIABILITA' SILVO-PASTORALE

Art. 2 - Strade silvo-pastorali

1. Ai fini della presente legge, sono considerate strade silvopastorali le vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive.

2. Sono assimilate alle strade silvopastorali:

- a) le piste forestali;
- b) le piste di esbosco;
- c) i piazzali di deposito di legname a esclusione di quelli situati lungo la viabilità ordinaria;
- d) i sentieri e le mulattiere;
- e) i tracciati delle piste da sci e i tracciati degli impianti di risalita;
- f) i prati, i pratipascoli e i boschi.

3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le strade adibite al pubblico transito e quelle a servizio delle abitazioni. (1)

Art. 4 - Disciplina della circolazione

1. Nelle strade silvopastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai Comuni anche a titolo oneroso (2) su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo.

2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979.

3. Il divieto di circolazione nelle strade silvopastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 è reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che può essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore.

4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti è a carico delle Comunità montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione è a carico del proprietario.

5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle è a carico del proprietario. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.

6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'articolo 2. Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, ad eccezione di quelle individuate all'articolo 2, comma 2, lettera e), specifici percorsi ciclo-escursionistici. Nei sentieri alpini, disciplinati dagli articoli 111 e seguenti della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'articolo 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni in loco circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone. (3)

7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale. (4)

Art. 7 - Sanzioni amministrative

1. Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da euro cento a euro mille per le violazioni di cui ai commi 1, 6 e 7 dell'articolo 4 e per le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 ter;
- b) da euro cinquanta a euro cinquecento per le violazioni, previa diffida al proprietario, delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4;
- c) da euro cento a euro cinquecento per il danneggiamento o l'asportazione delle tabelle.

2. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

3. L'ammontare degli introiti derivanti dalle sanzioni spetta nella misura del 50 per cento rispettivamente:

- a) al comune territorialmente competente ai sensi del comma 2;
- b) alle comunità montane ovvero, per i territori in esse non ricompresi alle province.(5)

(1) Comma modificato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7. L'articolo in precedenza è stato sostituito dall'articolo 2, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19.

(2) Comma così modificato da comma 1 art. 55 legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 che ha aggiunto dopo le parole “I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai comuni” le parole “anche a titolo oneroso”; il comma 2 prevede che la Giunta regionale avvalendosi di eventuali collaborazioni per la definizione del modello di contrassegno, provvede a stabilire il titolo oneroso del contrassegno.

(3) Comma così sostituito da comma 1 art. 33 legge regionale 6 aprile 2012, n. 13

(4) Articolo così sostituito dall'articolo 4, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19 .

(5) Articolo così sostituito dall'articolo 68, comma 3, della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 , in precedenza sostituito dall'articolo 6, della legge regionale 22 giugno 1993, n. 19